



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 81/11

di iniziativa del Consigliere C. MINASI recante:

"Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura"

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/2/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/2/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 22/02/2021

Normativa nazionale

D.L. 5 ottobre 1993 n. 400 pag. 3
Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

Normativa regionale

L.R. Calabria 12 novembre 2004, n. 27 pag. 15
Azioni a sostegno di uno sviluppo dell'economia ittica della Calabria compatibile con l'obiettivo di valorizzazione della fascia costiera marina.

Normativa comparata

L.R. Sardegna 20 marzo 2018, n. 9 pag. 24
Disposizioni in materia di pesca.

L.R. Puglia 3 novembre 2017, n. 43 art. 14 pag. 29
Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale. Art. 14 Concessioni per attività di acquacoltura.

L.R. Marche 13 aprile 2015, n. 16 art. 15 pag. 30
Art. 15 Concessioni per attività di acquacoltura

Delib.G.R. Marche 4 dicembre 2015, n. 1085 pag. 31
Art. 15 L.R. n. 16/2015 - Misure unitarie dei canoni di concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e revoca Delib.G.R. n. 1150/2006.

L.R. Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 art. 2 pag. 32
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011). Art. 2 Finalità 1 - attività economiche.

D.L. 5 ottobre 1993 n. 400

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1993, n. 234, e convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 7 giugno 1993, n. 181*, e del *D.L. 6 agosto 1993, n. 282*, non convertiti in legge.

(2) Vedi, anche, l'*art. 32, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(3) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135* e il comma 584 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

01. 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio ⁽⁴⁾;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ⁽⁵⁾;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive ⁽⁶⁾;

e) esercizi commerciali ⁽⁷⁾;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione ⁽⁸⁾.

2. [Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del

presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#)] ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

2-*bis*. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza ⁽¹²⁾.

2-*ter*. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296](#) ⁽¹³⁾.

(4) Vedi, anche, il comma 6 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010.

(5) Vedi, anche, il comma 6 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010.

(6) Vedi, anche, il comma 6 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010.

(7) Vedi, anche, il comma 6 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010.

(8) Per la durata delle concessioni disciplinate dal presente comma, vedi l'[art. 1, commi 682 e 683, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

(9) Comma prima sostituito dall'[art. 10, L. 16 marzo 2001, n. 88](#), poi così modificato dall'[art. 13, L. 8 luglio 2003, n. 172](#) ed infine abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010. Per l'interpretazione delle parole «Le concessioni di cui al comma 1» vedi il comma 1 del suddetto [articolo 13, L. n. 172 del 2003](#).

(10) Articolo premesso all'[art. 1](#) dalla [legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494](#).

(11) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'[art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135](#).

(12) Comma aggiunto dall'*art. 13, L. 8 luglio 2003, n. 172* e poi così modificato dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217* - Legge comunitaria 2010.

(13) Comma aggiunto dal comma 250 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

02. 1. ... ⁽¹⁴⁾.

2. ... ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

(14) Il comma 1 del presente articolo, premesso all'*art. 1* dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*, sostituisce il secondo e il terzo comma dell'*art. 37* del codice della navigazione.

(15) Il comma 2 del presente articolo, premesso all'*art. 1* dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*, inserisce l'*art. 45-bis* del codice della navigazione.

(16) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

03. 1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio

provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'[articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al [regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095](#), e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3) ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'*articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1) ⁽¹⁹⁾;

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328*;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con *R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604*, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'*art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456*, convertito dalla *legge 22 dicembre 1927, n. 2535*, e successive

modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze ⁽²²⁾.

3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera *b*), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto ⁽²³⁾.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa ^{(24) (25)}.

4-bis. Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#) ^{(26) (27)}.

(17) Punto così sostituito dall'[art. 100, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#); per gli effetti di tale disposizione vedi le ulteriori disposizioni del medesimo [art. 100, comma 2, D.L. n. 104/2020](#).

(18) Vedi, anche, il comma 732 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

(19) Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'[art. 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), nel testo integrato dalla [legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89](#), i canoni delle concessioni, di cui alla presente lettera, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Sulla misura dei canoni previsti dalla presente lettera vedi l'[art. 100, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(20) Comma così sostituito dal comma 251 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(21) Per la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, relativi ai canoni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 484, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(22) I canoni annui di cui al presente comma sono stati determinati, per l'anno 1994, con *D.M. 15 novembre 1995, n. 595*.

(23) Comma così sostituito dal comma 252 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Successivamente, la *Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 10-27 gennaio 2017, n. 29* (Gazz. Uff. 1° febbraio 2017, n. 5 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del citato *art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

(24) Articolo premesso all'*art. 1* dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*. Vedi, anche, l'*art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(25) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(26) Comma aggiunto dal comma 253 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217* - Legge comunitaria 2010.

(27) Per la sospensione dei pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate nel presente articolo, vedi il comma 5-*bis*, dell'*art. 19, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, l'*art. 34, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

04. 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso ⁽²⁸⁾.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con

l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 5 dicembre 2002*, il *D.Dirett. 26 novembre 2003*, il *D.Dirett. 30 novembre 2004*, il *D.Dirett. 28 novembre 2005*, il *D.Dirett. 21 novembre 2006*, il *D.Dirett. 27 novembre 2007*, il *D.Dirett. 21 novembre 2008* e il *D.Dirett. 3 dicembre 2009*.

(29) Articolo premesso all'art. 1 dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*. Vedi, anche, l'art. 10, *L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(30) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, *L. 29 marzo 2001, n. 135*.

1. 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con *D.P.R. n. 328 del 1952*, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del *D.L. 4 marzo 1989, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 maggio 1989, n. 160*, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

(31) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*. Vedi, anche, l'art. 10, *L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(32) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, *L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(33) Vedi, ora, il comma 1 dell'art. 8, *D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

2. - 4. ... ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾.

(34) Articoli soppressi dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(35) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

5. 1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

(36) Così modificato dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(37) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(38) Comma aggiunto dal comma 255 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(39) Vedi, ora, il comma 1 dell'*art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

6. 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'*articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto ⁽⁴⁰⁾.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

(40) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1995, vedi l'*art. 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535*.

(41) Vedi, anche, il comma 254 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(42) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(43) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(44) Vedi, ora, il comma 1 dell'*art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

7. 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'*art. 3* e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾.

(45) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(46) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

8. 1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾.

(47) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 257 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(48) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

9. 1. Ferma restando la norma di cui all'*articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 ⁽⁴⁹⁾ gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'*art. 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992* ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾.

(49) Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'*art. 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535*.

(50) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(51) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

10. 1. Il comma 6 dell'*articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 giugno 1990, n. 165*, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati ⁽⁵²⁾.

(52) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge ⁽⁵³⁾.

(53) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 27

Azioni a sostegno di uno sviluppo dell'economia ittica della Calabria compatibile con l'obiettivo di valorizzazione della fascia costiera marina.

(BUR n. 21 del 16 novembre 2004, supplemento straordinario n. 1)

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria, al fine di valorizzare il proprio patrimonio costiero, promuove politiche di sviluppo delle risorse del mare, nei settori di sua specifica competenza ed in quelli riguardanti infrastrutture strettamente collegate con il territorio, allo scopo di inserire l'economia ittica nel più vasto contesto dell'alimentazione e di incrementare il comparto per creare occupazione e ricchezza, tutelare la qualità dei prodotti ittici, la salute del consumatore ed inoltre, favorire la valorizzazione e protezione della fascia costiera marina anche attraverso la costituzione di consorzi di gestione della piccola pesca artigianale, la sua interazione con il sistema produttivo regionale e la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel comparto stesso, attua un sistema di interventi e risorse finanziarie in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali.

Art. 2

Valorizzazione dei fondali marini costieri

1. La Regione Calabria, promuove con propri interventi la valorizzazione dei fondali marini prossimi alla costa.

2. La Regione Calabria, con fondi propri, ovvero utilizzando le risorse finanziarie di cui al precedente articolo 1, dà impulso alla costituzione di un adeguato habitat naturale per lo sviluppo e l'incremento della flora e della fauna autoctona, attuando, sui fondali costieri, una adeguata allocazione degli scafi rinvenenti dagli sbarchi di immigrati clandestini, previa opera di bonifica.

Art. 3

Strumenti regionali d'intervento

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali di politiche di sviluppo delle risorse del mare, sono istituiti i seguenti strumenti regionali d'intervento:

I Tavolo Azzurro

Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali per lo sviluppo dell'economia ittica calabrese, nonché per una concertazione permanente, in coerenza con il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, il Tavolo istituzionale per le politiche regionali della pesca e dell'acquicoltura, di seguito denominato Tavolo Azzurro. Il Tavolo azzurro è presieduto e coordinato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Pesca o suo delegato ed è composto dai seguenti membri:

- a) il direttore Generale della struttura organizzativa competente o suo delegato;
- b) il dirigente pesca regionale o suo delegato;
- c) i Presidenti delle province o loro delegati
- d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali della pesca maggiormente

- rappresentative a livello nazionale e sul territorio calabrese;
- e) un rappresentante delle Università degli Studi con sede regionale;
- f) un rappresentante della ricerca cooperativa.

Il Tavolo Azzurro, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specifico, può essere integrato da esperti e da altri componenti della Giunta Regionale.

Con successivo atto, la Giunta Regionale, emana un regolamento indicante i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalità di funzionamento del Tavolo azzurro.

II Comitato Tecnico regionale della Pesca

E' istituito il Comitato Tecnico regionale della pesca con i seguenti obiettivi:

- a) proporre l'elenco dei progetti, degli studi, delle ricerche in materia di pesca ed acquicoltura e delle iniziative di cui all'art. 2, formulando proposte e pareri ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela della biodiversità, della valorizzazione delle attività di pesca, dell'acquicoltura, delle attività ad esse connesse e della fascia costiera, delle azioni innovative e dello sviluppo del pescaturismo ed ittiturismo ed ogni altra attività diretta alla valorizzazione delle risorse del mare;
- b) favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali, il ricambio generazionale, la promozione della cooperazione e dell'associazionismo;
- c) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca ed all'acquicoltura;
- d) tutelare il consumatore di prodotti ittici, valorizzare la qualità delle produzioni e della trasparenza informativa;
- e) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquicoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Pesca, o suo delegato, ed è composto da:

- a) il Direttore generale della struttura organizzativa competente o suo delegato;
- b) il Dirigente pesca regionale o suo delegato;
- c) un rappresentante per ogni Provincia;
- d) quattro esperti designati dalle organizzazioni cooperative regionali a base nazionale;
- e) un esperto designato dalla Federazione Nazionale delle imprese di pesca;
- f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del mare riconosciute, designato in accordo tra loro;
- g) un rappresentante dei compartimenti marittimi regionali designato dalla Direzione marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto indicato dalle istituzioni universitarie o da centri di ricerca del settore presenti nella regione;
- i) un biologo designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Pesca;
- l) un rappresentante della Federazione Italiana pesca sportiva.

Ai componenti del Comitato tecnico regionale della pesca di cui al comma 2 è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per come previsto per i dirigenti della Regione; ai componenti estranei all'Amministrazione regionale alle Amministrazioni provinciali, oltre il rimborso delle spese di viaggio è corrisposto un gettone di presenza la cui entità viene stabilita annualmente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, terzo comma della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Il Comitato dura in carica fino al termine della legislatura regionale nel corso della quale è stato nominato; il mandato dei membri del Comitato può essere rinnovato.

III Commissione Consultiva regionale della pesca

Ai sensi del decreto 26 maggio 2004, n. 154 è istituita la Commissione Consultiva regionale della pesca.

Con successivi atti, la Giunta regionale emana un regolamento che disciplina le competenze, le modalità di funzionamento, i criteri per la nomina dei partecipanti alla Commissione Consultiva regionale, assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio.

IV Osservatorio Regionale della Pesca e Acquicoltura

Al fine di provvedere alla programmazione e gestione delle attività di pesca ed acquicoltura, nonché fornire tempestive indicazioni alle categorie interessate, è istituito un Osservatorio Regionale permanente, avvalendosi di organismi di comprovata esperienza. L'Osservatorio Regionale avrà il compito di monitorare gli aspetti tecnico-biologici, socio-economici ed ambientali del comparto e di realizzare programmi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori della pesca e dell'acquicoltura, dei quadri tecnici, amministrativi e dirigenti delle cooperative.

Con successivi atti, la Giunta regionale emana un regolamento indicante i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio Regionale permanente

V Distretti di Pesca

In ottemperanza al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 4, in sintonia con il VI Piano triennale della pesca marittima, con gli Accordi di Programma sottoscritti tra la Regione Calabria ed il movimento cooperativo regionale e con il principio di sostenibilità, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, è prevista l'istituzione dei distretti di pesca con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;
- b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale con il coinvolgimento delle categorie interessate;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti tra le varie attività che riguardano l'uso delle risorse costiere ed gli stessi mestieri di pesca;
- d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione;
- e) promuovere nuove tecnologie per i mercati ittici e strategie per l'ammodernamento ed il rafforzamento delle reti commerciali e distributive.

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli assessorati competenti, le organizzazioni cooperative e le associazioni regionali di categoria, con decreto da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca.

Art. 4

Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi

1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi nel rispetto delle disposizioni contenute nelle "Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura" 2001/C-19/05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C19 del 20 febbraio. Gli incentivi alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi, di cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti finalità:

- a) favorire la cooperazione tra pescatori, i consorzi, le cooperative della filiera ittica e le associazioni tra i produttori della pesca, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle Organizzazioni cooperative della pesca a base nazionale;
- b) favorire la valorizzazione dell'economia ittica, delle attività di filiera, degli aspetti ambientali, della difesa e tutela dei prodotti, finalizzate alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione della piccola pesca costiera artigianale, al miglioramento dell'igiene e della qualità dei prodotti;
- c) favorire la costituzione di consorzi di gestione della fascia costiera della piccola pesca artigianale;
- d) favorire iniziative delle imprese di pesca singole ed associate finalizzate all'imbarco ed alla formazione di giovani, anche rispetto alle conoscenze dell'ambiente marino;
- e) favorire iniziative di riconversione e/o diversificazione nelle attività fuori dal settore della pesca marittima come il pescaturismo e l'ittiturismo;
- f) favorire interventi in favore dell'imprenditoria femminile nel settore in coerenza con il D.P.R. 28 Luglio 2000, n° 314 e successive modificazioni;
- g) favorire la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti di acquicoltura, con particolare attenzione alle attività innovative;
- h) favorire l'aumento della sicurezza a bordo, la dotazione e sostituzione di attrezzature ed apparecchiature per la piccola pesca artigianale esercitata con imbarcazioni da pesca aventi lunghezza inferiore a 12 mt, ai sensi del Reg.(CE) 2792/99 e successive modificazioni;
- i) favorire l'acquisto di contenitori ed automezzi frigoriferi ed isothermici per la distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- j) favorire l'acquisto di impianti e macchinari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- k) favorire il miglioramento dei servizi dei porti da pesca;
- l) favorire la costituzione dei fondi di garanzia per investimenti a favore di imprese e cooperative della pesca al fine di agevolarne l'accesso al credito;
- m) favorire l'informazione delle imprese di pesca, dell'acquicoltura e delle attività connesse come definito dal decreto legislativo di orientamento n. 226 del 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) favorire lo sviluppo delle produzioni di prodotti della pesca e dell'acquicoltura di qualità ed i prodotti tipici;
- o) favorire lo studio e l'applicazione di sistemi di certificazione dei prodotti;
- p) incentivare progetti di riconversione di attrezzo da traino verso attrezzi altamente selettivi;
- q) promuovere studi e programmi di gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera, orientati alla tutela e valorizzazione delle risorse;
- r) incentivare la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi di mercato, anche attraverso l'informatizzazione e la gestione telematica dei sistemi di vendita;
- s) prevedere un cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;
- t) prevedere opportuni incentivi per la costituzione, l'avviamento ed il primo funzionamento di sportelli di supporto all'utenza e di centri di servizi, promossi da una o più organizzazioni nazionali cooperative rappresentative e riconosciute, specializzati per il settore della pesca, finalizzati alla qualificazione d'impresa, alla diffusione delle innovazioni tecnologiche, delle misure di tutela ambientale, delle normative nazionali e comunitarie e dell'insieme delle conoscenze utili alla qualificazione dell'impresa di pesca nei suoi aspetti produttivi, commerciali e di svolgimento dell'attività lavorativa;
- u) incentivare studi di fattibilità per l'istituzione di zone marine protette, aree di tutela biologica e per la costituzione di consorzi e cooperative di pescatori finalizzati alla

protezione, valorizzazione, incremento e sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine.

Art. 5

Strumento finanziario a supporto dello sviluppo delle imprese del settore ittico

1. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e l'incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente favorevole all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, è istituita una Agenzia per lo sviluppo con compiti quali: la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari; la fornitura di servizi finalizzati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo delle imprese della pesca e in particolare delle cooperative; gli incentivi all'insediamento di nuove imprese nel territorio regionale, le ristrutturazioni finanziarie, il risanamento delle aziende, secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2. La Giunta regionale con propri atti, definisce:

- a) gli ambiti di intervento dell'Agenzia per lo sviluppo;
- b) le modalità per la costituzione di un Fondo di garanzia, conforme alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1685 del 28 luglio 2000, in conformità con le determinazioni proposte alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1257/1999;
- c) gli interventi di salvataggio, ristrutturazione e risanamento aziendale in grado di favorire il ripristino della redditività ed il mantenimento dei livelli occupazionali, in conformità con la Comunicazione CE 97/C283/02 e gli interventi comunitari 1999/C 228/02;
- d) i costi relativi agli interessi bancari per crediti finalizzati all'avvio di attività di acquicoltura e maricoltura da parte di società cooperative o loro consorzi, per un massimo di tre anni;
- e) i contributi fino ad un massimo del 50% degli oneri finanziari sostenuti per anticipazioni bancarie necessarie all'attuazione di progetti regolarmente approvati e finanziati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria per il settore della pesca;
- f) gli aiuti per il risarcimento di danni subiti dalle imprese del settore ittico, singole o associate, per fenomeni calamitosi o avversità meteomarine.

3. L'affidamento della gestione sarà effettuato nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50 rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 6

Aiuti all'occupazione

1. La Regione, al fine di favorire l'occupazione dei giovani, dei disoccupati, dei lavoratori precari e dei soggetti in cassa integrazione può erogare un prestito per la costituzione e l'avvio di cooperative del settore ittico.

2. La Regione al fine di incentivare l'imprenditoria femminile, può erogare agevolazioni aggiuntive per la costituzione ed il primo avviamento di imprese cooperative la cui base sociale sia almeno per il 50% costituita da donne.

Art. 7

Riconversione del comparto spadare

1. Il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Assessore all'Agricoltura e Pesca, con propri atti, definisce le modalità di intervento relative agli aiuti destinati a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali dei pescatori provenienti dal comparto spadare calabrese, attraverso la riconversione verso attività innovative, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle "Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura" 2001/C-19/05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C19 del 20 febbraio 2001.

2. Gli aiuti e gli incentivi di cui al precedente comma 1 debbono avere, in via prioritaria, le seguenti finalità:

- a) incentivi per la riconversione e/o diversificazione nelle attività fuori dal settore della pesca marittima come la maricoltura, il pescaturismo e l'ittiturismo;
- b) corsi di riqualificazione professionale;
- c) progetti pilota innovativi nel campo dell'ambiente, della qualità e degli aspetti igienico-sanitari;
- d) indagini socioeconomiche finalizzate a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 8

Destinatari degli interventi ed ammontare degli incentivi

1. Gli interventi e gli incentivi sono concessi per iniziative di competenza regionale, con il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153, con il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e con le altre normative vigenti a livello comunitario e nazionale.

2. Destinatari degli interventi e degli incentivi sono, in ordine di priorità:

- a) le associazioni nazionali e regionali di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative del settore il cui contributo è da intendersi al 100% quando i progetti presentati rivestono un interesse collettivo;
- b) le cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciute;
- c) i consorzi di imprese cooperative e non;
- d) le imprese associate o singole.

3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della regione. Le associazioni nazionali di categoria riconosciute e rappresentative del settore, possono avanzare richiesta di finanziamento per progetti che siano riferiti al presente testo di legge.

4. L'ammontare degli interventi e degli incentivi previsti dall'art. 3 della presente legge è stabilito nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, tale limite può essere elevato fino al 100% in caso di iniziative dei Consorzi di gestione della fascia costiera istituiti in conformità alla legge 164/98 e al D.M. 14 settembre 1999, per la ricerca e comunque per tutte le azioni che abbiano evidente interesse collettivo per il settore regionale della pesca e acquicoltura.

5. L'ammontare complessivo degli interventi e degli aiuti può essere elevato fino al massimo del 70% per iniziative assunte da cooperative costituite, prevalentemente, da giovani di età non superiore a 35 anni, da elevarsi al 100% in caso di interesse collettivo.

Art. 9

Esercizio delle funzioni amministrative. Procedure

1. Ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, le funzioni amministrative connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalle Province.
2. Restano di competenza della Regione le funzioni descritte nell'art. 2 della L.R. 23 Luglio 98 n° 9, nonché la ripartizione delle risorse disponibili, con cadenza triennale, fra i vari tipi di interventi finanziabili, nonché la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale della pesca.
3. Le domande per la concessione dei contributi per l'anno in corso devono essere presentate al Presidente della provincia competente per territorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno.
4. Per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge alle domande di contributo deve essere allegata una scheda progetto, elaborata dal Servizio competente, contenente una relazione tecnica indicante obiettivi, costi, modalità di finanziamento, risultati attesi nel triennio e ogni altra documentazione richiesta.
5. Ciascun piano provinciale degli interventi previsti dalla presente legge è approvato con delibera della Giunta provinciale che fissa anche le modalità di presentazione del progetto esecutivo ed il contributo concesso.
6. Con decreto del Presidente della provincia, previa istruttoria del servizio competente, vengono approvati i singoli progetti, stabiliti i tempi di inizio e conclusione dei lavori o delle forniture, determinato il contributo regionale.
7. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri Enti pubblici, locali e nazionali o dalla UE, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda, precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.
8. E' consentita la presentazione in forma di autocertificazione della documentazione relativa alle richieste di aiuto, in tutti i casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
9. La Regione assicura lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e sorveglianza dell'attuazione delle politiche di incentivazione e predisponde annualmente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale vengono evidenziati il grado di efficacia, i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi, il rispetto dei criteri di priorità.
10. In caso di persistente inattività, ai sensi dell'art. 8 della L.R. del 23 luglio 1998 n° 9, nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione può sostituirsi alle Province. In tal caso la Giunta regionale, invita l'Ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale provvede l'amministrazione della Regione.

Art. 10

Erogazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario, di una relazione che illustri i programmi attuati, gli obiettivi raggiunti e la regolare esecuzione dell'intervento supportata dalle fatture di spesa o altra idonea certificazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa ammessa al contributo.
2. La graduale erogazione degli incentivi, in rapporto allo stato di avanzamento delle opere può essere effettuata su richiesta.
3. Le domande sono esaminate entro 30 giorni dalla loro presentazione, gli incentivi sono erogati nei 60 giorni successivi.
4. Gli incentivi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo non possono essere inferiori al 25% dello stanziamento a fondo perduto.

Art. 11

Decadenza e proroghe

1. I beneficiari decadono dagli incentivi qualora entro sei mesi dalla comunicazione degli incentivi non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti o dei servizi o proceduto all'acquisto dei beni strumentali.
2. La Giunta provinciale, contestualmente all'atto di concessione degli incentivi, fissa il termine entro il quale le opere dovranno essere completate a pena decadenza.
3. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge comporta l'apposizione del vincolo di utilizzazione e di localizzazione in Calabria sui beni e le opere oggetto delle provvidenze per 10 (dieci) anni per i beni immobili e per 5 (cinque) anni per ogni altro bene.
4. La Giunta provinciale con provvedimento motivato, nel caso in cui ricorrano gli estremi della decadenza, provvede al recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 2 del precedente art. 5
5. I termini di cui al comma 2 del precedente articolo possono essere prorogati, su richiesta motivata dai beneficiari degli incentivi per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 2004 in Euro 100.000,00 si provvede utilizzando i fondi iscritti sul Cap. 22060104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2005 le corrispondenti spese saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio e con l'apposita legge finanziaria collegata.
3. La gestione delle provvidenze della presente legge è regolata dalle disposizioni recate dal capo III della legge regionale 23.7.1999, n. 9.

4. Per le spese di funzionamento del Tavolo Azzurro, della Commissione Consultiva Regionale e del Comitato Tecnico Regionale, si provvede con il competente capitolo di bilancio n. 1013101.

Art. 13
Pubblicazione

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. Sardegna 20 marzo 2018, n. 9 [ω](#).**Disposizioni in materia di pesca.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Sardegna 22 marzo 2018, n. 16.

Art. 1 *Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale.*

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'[articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.

3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal [D.M. 15 novembre 1995, n. 595](#) del Ministero dei trasporti e della navigazione (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'[articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modifiche, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).

4. La deliberazione di cui al comma 1 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale

si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 2 *Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.*

1. Al fine di valorizzare il ruolo della pesca e dell'acquacoltura nello sviluppo socio-economico della Sardegna e di garantire un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni regionali in materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca, presenta un disegno di legge per l'istituzione della Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.

Art. 3 *Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne.*

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
- b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
- c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività. ⁽²⁾

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della

comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;

b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;

c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;

d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna. [\(3\)](#) [\(4\)](#)

5. La licenza di pesca non è richiesta:

a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;

b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

6. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

7. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

8. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

9. La deliberazione di cui al comma 4 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale

si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera a\), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

[\(3\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera b\), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

[\(4\)](#) Vedi, anche, il [D.P.Reg. 4 dicembre 2018, n. 110](#).

Art. 4 *Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale.*

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, emana, con propria deliberazione, le direttive relative all'esercizio della pesca subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna, le quali individuano e disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito

Art. 5 *Abrogazioni.*

1. I commi 13 e 14 dell'[articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4](#) (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono abrogati.

Art. 6 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. Puglia 3 novembre 2017, n. 43 ⁽¹⁾.**Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 3 novembre 2017, n. 125.

(2) Vedi, anche, il [Reg. reg. 9 dicembre 2019, n. 24](#).

Art. 14 *Concessioni per attività di acquacoltura.*

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).

2. Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Regione o dal comune rivierasco, se delegato.

3. Le acque interne pubbliche, qualora gravate da uso civico di pesca, sono regolate secondo i termini stabiliti dall'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)).

4. Entro il 31 dicembre 2018 i comuni rivieraschi che non vi abbiano già provveduto adottano, ai sensi dell'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)), il regolamento dei rispettivi diritti di uso civico di pesca e lo trasmettono alla competente struttura regionale ai fini dell'approvazione della Giunta regionale ⁽³⁾.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(3) Comma così sostituito dall' [art. 74, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

L.R. Marche 13 aprile 2015, n. 16 art. 15

Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017".

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 13 aprile 2015, n. 32.

Art. 15 Concessioni per attività di acquacoltura (4).

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

(4) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 4 dicembre 2015, n. 1085.

Delib.G.R. Marche 4 dicembre 2015, n. 1085 [u](#).

Art. [15 L.R. n. 16/2015](#) - Misure unitarie dei canoni di concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e revoca [Delib.G.R. n. 1150/2006](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Marche 29 dicembre 2015, n. 117.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

Delibera

[Testo della deliberazione]

- di applicare dal 15 giugno 2015, alle concessioni demaniali marittime di specchi acquei assegnate per attività di acquacoltura, le misure dei canoni statali previste dall'[art. 15 della legge regionale 13 aprile 2015 n. 16](#);
- di revocare conseguentemente a decorrere dalla stessa data la propria [Delib.G.R. 9 ottobre 2006, n. 1150](#).

L.R. Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 [u](#) art. 2**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 gennaio 2011, n. 1, S.O. n. 1.

Art. 2 Finalità 1 - attività economiche.

75. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, sono determinati i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse.

76. Nelle more di tale determinazione, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal [D.M. 15 novembre 1995, n. 595](#) del Ministero dei trasporti e della navigazione (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'[articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).